



**CAPITOLATO DI GARA
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
PER IL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE DEI KIT
CONTENENTI LA FORNITURA ANNUALE DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
CIG B0FB7B48A5**

Art. 1.....	4
<i>(Oggetto dell'affidamento)</i>	4
Art. 2.....	8
<i>(Durata)</i>	8
Art. 3.....	9
<i>(Importo dell'affidamento)</i>	9
Art. 4.....	9
<i>(Caratteristiche generali ed oneri a carico dell'appaltatore)</i>	9
Art. 5.....	9
<i>(Trattamento dei lavoratori)</i>	9
Art. 6.....	10
<i>(Denuncia di inconvenienti)</i>	10
Art. 7.....	10
<i>(Penali)</i>	10
Art. 8.....	11
<i>(Esecuzione d'ufficio del servizio)</i>	11
Art. 9.....	11
<i>(Recapito dell'appaltatore)</i>	11
Art. 10.....	12
<i>(Obbligo di continuità dei servizi)</i>	12
Art. 11.....	12
<i>(Integrazione dei servizi affidati)</i>	12
Art. 12.....	12
<i>(Revisione del prezzo contrattuale)</i>	12
Art. 13.....	13
<i>(Pagamenti)</i>	13
Art. 14.....	13
<i>(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)</i>	13

Art. 15.....	14
<i>(Firma del contratto)</i>	14
Art. 16.....	14
<i>(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)</i>	14
Art. 17.....	15
<i>(Garanzie)</i>	15
Art. 18.....	16
<i>(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)</i>	16
Art. 19.....	17
<i>(Cessione e subappalto)</i>	17
Art. 20.....	17
<i>(Risoluzione del contratto)</i>	17
Art. 21.....	19
<i>(Obblighi trattamento dei dati)</i>	19
Art. 22	19
<i>(Obblighi di riservatezza)</i>	19
Art. 23.....	20
<i>(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)</i>	20
Art. 24.....	21
<i>(Segreti tecnici e commerciali)</i>	21
Art. 25.....	21
<i>(Clausola Etica)</i>	21
Art. 26.....	22
<i>(Spese contrattuali)</i>	22
Art. 27.....	22
<i>(Controversie)</i>	22

Titolo I
OGGETTO E ASPETTI CONNESSI
Art. 1

(Oggetto dell'affidamento)

- Il presente Capitolato disciplina l'Accordo Quadro, di seguito anche contratto, relativo al servizio di composizione dei KIT contenenti la fornitura annuale di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti, da distribuire alle utenze domestiche dei comuni serviti da ERSU S.p.A.

Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere svolto, obbligatoriamente, secondo le specifiche di seguito elencate:

- ERSU S.p.A. acquisterà i sacchi necessari all'appaltatore per il confezionamento dei kit e li renderà disponibili per il ritiro presso il magazzino di ERSU S.p.A. sito in Via della Pieve n. 2475 – Loc. Pioppogatto nel Comune di Massarosa (LU).
- L'appaltatore dovrà dotarsi di proprio magazzino chiuso e coperto, che dovrà avere ubicazione entro un raggio di 40 Km dal magazzino di ERSU S.p.A., sito in Via della Pieve n. 2475 – Loc. Pioppogatto nel Comune di Massarosa (LU). L'appaltatore dovrà garantire la viabilità di accesso al proprio magazzino mediante autotreni e/o autoarticolati;
- L'appaltatore dovrà garantire uno spazio all'interno del suddetto magazzino adatto sia allo stoccaggio dei materiali, sia al posizionamento dei banchi da lavoro per la composizione dei kit, sia alla manovra che alla movimentazione dei materiali.

I materiali interessati al ricovero indicativamente sono i seguenti:

- pancali di sacchi, non sovrapponibili, contenenti i sacchi da inserire nel kit;
- pancali di kit, non sovrapponibili, già confezionati;
- pancali di scatole per il contenimento dei kit;
- pancali di nastro adesivo per la chiusura delle scatole;
- pancali di rotoli di film per la sigillatura dei pancali di kit completi.

In funzione della capacità di stoccaggio, la metratura del magazzino dell'appaltatore sarà oggetto di punteggio.

Per il calcolo della metratura non è necessario considerare lo spazio occupato dai pallet necessari per il sostegno delle scatole dei kit, che potranno essere stoccati anche in area esterna all'aperto. L'appaltatore dovrà dotarsi di:

- idonei banchi da lavoro per il confezionamento dei kit,
 - un transpallet per la movimentazione dei materiali,
 - un carrello elevatore per lo scarico e il carico dei materiali in arrivo e in partenza.
- Il servizio di confezionamento dei kit dovrà essere svolto da un minimo di n. 6 persone per lo svolgimento delle seguenti attività:

N.	MANSIONI
1	APERTURA SCATOLE SACCHI
2	INSERIMENTO SACCHI NELLA SCATOLA
3	CHIUSURA SCATOLA E APPLICAZIONE ADESIVO IDENTIFICATIVO
4	COMPOSIZIONE PANCALE E CHIUSURA CON FILM ESTENSIBILE
5	LOGISTICA PANCALI SACCHI E PANCALI KIT
6	ORGANIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE

- Il ritiro dei sacchi per la composizione dei kit deve avvenire presso il magazzino di ERSU S.p.A., sito in Via della Pieve n. 2475 – Loc. Pioppogatto nel Comune di Massarosa (LU).
Il ritiro, se a carico dell'appaltatore, sarà oggetto di punteggio.
- La consegna dei pancali di kit preparati deve avvenire presso il magazzino di ERSU S.p.A., sito in Via della Pieve n. 2475 – Loc. Pioppogatto nel Comune di Massarosa (LU).
La consegna, se a carico dell'appaltatore, sarà oggetto di punteggio.
- La necessità di kit da parte di ERSU S.p.A. è di circa 60.000 unità all'anno, per un totale di 120.000 unità in 2 anni, con un'alea di +/- 10% e una consegna minima garantita di 5.000 unità al mese.
- La scatola per il confezionamento dei kit dovrà essere fornita dall'appaltatore e dovrà essere di cartone e avere all'incirca le seguenti misure mm 445x285x137. Il cartone dovrà essere resistente, in modo che il kit finito, impilato sui pancali risulti idoneo a sostenere il peso di quelli sovrastanti. La scatola dovrà essere di colore avana e

riportare su 4 lati la stampa con le indicazioni che verranno fornite all'aggiudicatario da ERSU tramite uno specifico template.

- Di seguito la composizione standard del contenuto di ciascun kit:
-

COMPOSIZIONE SCATOLA KIT	TIPOLOGIA SACCHI	QUANTITA'
	SACCHI RUR	80
	SACCHI MULTY	80
	SACCHI CARTA	50
	SACCHI BIO	200

Sulla scatola dovrà essere applicata un'etichetta adesiva identificativa del kit contenente le seguenti informazioni:

- descrizione in chiaro del contenuto del kit;
 - numero progressivo, identificativo del kit.
- Di seguito la stima dei materiali necessari per la composizione di n. 120.000 kit, che saranno a carico dell'appaltatore e pertanto ricompresi nell'offerta economica:

MATERIALI STIMATI X 120.000 KIT		
DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA' DI MISURA
SCATOLE STAMPATE	120.000	UNITA'
NASTRO ADESIVO	1200	ROTOLI
FILM ESTENSIBILE	240	ROTOLI
PANCALI	1200	UNITA'
ETICHETTE	120.000	UNITA'

- Il pancale completo composto da n. 100 kit, dovrà essere fatto utilizzando pallets di dimensioni di circa mm 1000x1200, con la sigillatura di film da imballaggio, compresa la parte superiore a chiusura, andando a formare un cubo autoportante che possa essere movimentato in sicurezza per il carico e lo scarico, senza possibilità di crollo delle scatole contenute.

Su ogni lato del pancale dovrà essere posizionato un cartello identificativo riportante i seguenti dati:

- numero progressivo, identificativo, del pancale;
- data di confezionamento del pancale (chiusura con film);

- numeri identificativi dei kit contenuti nel pancale (es: dal kit n. 701 al kit n. 800).
- L'appaltatore avrà l'onere di eseguire le seguenti attività accessorie, complementari allo svolgimento del servizio:
 - richiesta ad ERSU S.p.A. dei sacchi necessari al confezionamento dei kit;
 - scarico dei sacchi in arrivo presso il proprio magazzino;
 - riscontro dei DDT (documenti di trasporto) dei sacchi di ERSU S.p.A. per una verifica di congruità sul ricevimento degli ordini effettuati e invio dei DDT (documenti di trasporto) con il riscontro ad ERSU S.p.A.;
 - confronto con ERSU S.p.A. per l'organizzazione dei viaggi per la consegna dei kit preparati presso il magazzino di ERSU S.p.A.;
 - redazione dei DDT (documenti di trasporto) per i kit trasferiti dal proprio magazzino a quello di ERSU S.p.A. (al ricevimento della merce ERSU S.p.A. effettuerà le opportune verifiche e, in caso di esito positivo, rilascerà all'appaltatore idonea autorizzazione alla fatturazione dei kit effettivamente consegnati);
 - riscontro tra i sacchi ricevuti e i kit prodotti.
- 2) Trattandosi di Accordo Quadro il servizio di composizione dei kit sarà richiesto nelle quantità e nelle modalità sopra descritte e in base alle effettive esigenze che potrebbero sopravvenire nel corso dell'esecuzione dell'Accordo medesimo, pertanto anche in difetto rispetto ai quantitativi prospettati.
- 3) L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione dei servizi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario (basandosi sull'elenco prezzi proposto in sede di offerta), senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità dei servizi oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche

sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Art. 2

(Durata)

- 1) La durata dell'Accordo Quadro è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto.
- 2) È facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice procedere in via d'urgenza, anche nelle more della sottoscrizione ed efficacia dell'Accordo Quadro, alla consegna del servizio e l'appaltatore darà inizio al servizio immediatamente al momento della stipula del verbale di consegna.
- 3) Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, viene fissato un termine perentorio, decorso inutilmente il quale lo stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, l'Accordo Quadro è risolto di diritto e l'Amministrazione aggiudicatrice provvede all'incameramento della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
- 4) L'Amministrazione aggiudicatrice rende noto che la durata dell'Accordo Quadro potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto, allorché:
 - l'Amministrazione aggiudicatrice per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
 - gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi, indipendentemente dalla volontà di ERSU S.p.A., che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali;
 - gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana, indipendentemente dalla volontà di ERSU S.p.A. - che comportino variazioni ritenute essenziali all'appalto.
 - Retiambiente S.p.A. in qualità di capogruppo aggiudichi l'appalto per il servizio di sorveglianza di tutto il Gruppo.

Nelle suddette ipotesi l'Accordo Quadro è risolto di diritto.

- 5) Le Parti convengono che in ogni caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

Art. 3

(Importo dell'affidamento)

- 1) L'importo stimato dell'Accordo Quadro è pari ad € 400.000,00 (euro quattrocentomila virgola zero zero) oltre IVA di legge.
- 2) Il prezzo offerto si intende al netto del ribasso percentuale comprensivo di tutte le spese ed ogni altro onere per l'appalto.

Art. 4

(Caratteristiche generali ed oneri a carico dell'appaltatore)

- 1) L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature, macchinari, personale, organizzazione ed a proprio rischio. Il personale addetto a questo servizio, dovrà mantenere un aspetto decoroso e un comportamento L'appaltatore provvederà all'esecuzione del servizio, con personale qualificato, in maniera tale da assicurare la realizzazione di quanto previsto a perfetta regola d'arte. È obbligato, altresì, ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento ed assunzione obbligatoria.
- 2) Sono a carico dell'appaltatore:
 - il risarcimento, ai proprietari o ai terzi, dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'esecuzione del servizio previsto;
 - le riparazioni di guasti ed il risarcimento dei danni eventualmente arrecati alle opere, condutture e loro accessori di proprietà di ERSU S.p.A. e non.

Art. 5

(Trattamento dei lavoratori)

- 1) L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. È tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Art. 6

(Denuncia di inconvenienti)

- 1) L'appaltatore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (DEC) di ERSU S.p.A. degli inconvenienti constatati, i quali impediscano il regolare svolgimento del servizio, restando responsabile sia dell'incompleto servizio, sia dei danni conseguenti al mancato avviso.

Art. 7

(Penali)

- 1) Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, in caso di mancato rispetto dell'esecuzione dei servizi, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, in misura non superiore complessivamente al 10 (dieci) per cento dell'ammontare contrattuale. Qualora il ritardo negli adempimenti determini un importo massimo della penale superiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare contrattuale, verrà promosso l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
- 2) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.
- 3) Salvo quanto previsto nel comma precedente, per il mancato rispetto della corretta composizione dei kit e/o dei pancali come da specifiche contenute nel presente Capitolato, si applica una penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero) ad un massimo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento virgola zero zero). L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di raddoppiare la sanzione dopo il secondo rilievo ufficiale.
- 4) Le infrazioni anzidette saranno accertate dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (DEC) di ERSU S.p.A. e l'Amministrazione aggiudicatrice darà comunicazione all'appaltatore, il quale dovrà, entro 7 (sette) giorni di calendario, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dall'Amministrazione aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

- 5) Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
- 6) Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultimo, a spese dell'appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
- 7) L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d'ufficio saranno trattenute dall'Amministrazione aggiudicatrice sull'importo mensile.
- 8) Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, l'Amministrazione aggiudicatrice avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'appaltatore.

Art. 8

(Esecuzione d'ufficio del servizio)

- 1) L'applicazione di ammende non pregiudicherà il diritto di ERSU S.p.A. a procedere all'esecuzione d'ufficio del servizio, o di parte di esso, a carico dell'appaltatore, qualora questo, per rifiuto di dare esecuzione ad un ordine, per negligenza, per inosservanza agli obblighi e condizioni stipulate o per impiego di mezzi d'opera insufficienti o difettosi, non lo svolga regolarmente.
- 2) In tal caso ERSU S.p.A. potrà procedere direttamente, servendosi, se del caso, del proprio personale e delle proprie attrezzature, o a mezzo di altra ditta all'esecuzione del servizio svolto irregolarmente.

Art. 9

(Recapito dell'appaltatore)

- 1) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (DEC) di ERSU S.p.A. un recapito di telefono, dove possa essere facilmente reperibile. Le comunicazioni effettuate a detto recapito, dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (DEC) o da chi per esso, si considereranno personalmente recapitate all'appaltatore.

Art. 10

(Obbligo di continuità dei servizi)

- 1) L'impresa deve usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del "buon padre di famiglia" ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.
- 2) I servizi in affidamento non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.
- 3) Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi del presente Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le 24 (ventiquattro) ore successive dallo stesso.
- 4) Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale dei servizi in affidamento sia ingiustificata, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato.
- 5) L'affidamento comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente Capitolato e comunque ogni onere relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi e alla loro manutenzione, al magazzino e agli uffici.

Art. 11

(Integrazione dei servizi affidati)

- 1) La richiesta di interventi aggiuntivi potrà essere fatta dall'Amministrazione aggiudicatrice che procederà tramite il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (DEC) di ERSU S.p.A. con un "ORDINE" con indicazione delle disposizioni da seguire, aggiuntive rispetto al contratto. Gli "ORDINI" saranno trasmessi all'appaltatore e soddisfatti alle scadenze previste.

Titolo II

RINVII, STIPULA E GARANZIE

Art. 12

(Revisione del prezzo contrattuale)

- 1) Qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici dei prezzi al consumo.

Art. 13

(Pagamenti)

- 1) I pagamenti, verranno liquidati con modalità mensile posticipata, su emissione di fattura, il corrispettivo verrà liquidato previa verifica sulla regolare esecuzione del servizio nei termini previsti dal presente Capitolato e con riserva da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice di verifica della correttezza contributiva e previa detrazione delle eventuali penali e delle eventuali spese relative all'esecuzione d'ufficio. Qualora l'importo delle detrazioni fosse superiore al credito dell'appaltatore, la differenza sarà conguagliata sull'importo del mese successivo.
- 2) Il pagamento, dei servizi, verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura mensile con bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni.
- 3) Le fatture devono essere emesse in ottemperanza all'obbligo della "fatturazione elettronica" (l. 205 del 27/12/2017 - legge di bilancio 2018); il codice univoco di riferimento è il seguente: UFRYX3. Ogni fattura dovrà essere intestata ad ERSU S.p.A., Via Pontenuovo, 22 55045 Pietrasanta (LU) CF e PI 00269090460 e riportare il CIG assegnato alla presente procedura di gara.

Art. 14

(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

- 1) Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso dell'appalto.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto;
- g) delle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- h) sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealtà contrattuale.

Art. 15

(Firma del contratto)

- 1) L'appaltatore dovrà stipulare l'Accordo Quadro, nelle forme di legge, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'invito.
- 2) In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della procedura.
- 3) Il presente Capitolato fa parte integrante del Disciplinare di gara e del successivo contratto di appalto.

Art. 16

(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)

- 1) Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, così come richiamate, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel Disciplinare di gara. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

- 2) La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura negoziata sarà pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'affidamento, fermo restando le agevolazioni previste dal citato D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- 3) La cauzione definitiva sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come indicato nel Disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- 4) La cauzione definitiva è applicata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione ai servizi connessi con l'affidamento, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
- 5) La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
- 6) La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'Amministrazione aggiudicatrice circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto della procedura. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
- 7) Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, ove esistano.

Art. 17

(Garanzie)

- 1) L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio in coerenza con tutti gli atti di gara. Il servizio fornito dovrà essere provvisto di garanzia contro vizi (art. 1490 rubricato *Garanzia per i vizi della cosa venduta* codice civile) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinato (art. 1497 rubricato *Mancanza di qualità* codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (*ex art. 1512 rubricato Garanzia di buon funzionamento* codice civile).

Titolo III
RESPONSABILITA'

Art. 18

(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)

- 1) L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione aggiudicatrice del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e della disciplina dei propri dipendenti.
- 2) L'appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie all'Amministrazione aggiudicatrice.
- 3) Eventuali sanzioni amministrative comminate all'Amministrazione aggiudicatrice a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'appaltatore, saranno addebitate all'appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
- 4) L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e l'Amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.
- 5) Nella conduzione e gestione del servizio, l'appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
- 6) Compete inoltre all'appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione aggiudicatrice e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'affidamento.
- 7) L'appaltatore dovrà presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati all'Amministrazione aggiudicatrice ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il massimale della polizza dovrà essere comunque non inferiore a euro 2.000.000,00 (euro duemilioni virgola zero zero).

L'appaltatore è tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.

- 8) L'appaltatore si obbliga ad operare nel rispetto delle normative vigenti in materia e secondo le migliori tecniche disponibili. L'appaltatore deve possedere mezzi e attrezzature idonei allo svolgimento del servizio; conformi alle norme CEE, elettrici e/o dotati di sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in modo da renderli conformi al lavoro in ambienti chiusi.
- 9) L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rubricato *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).
- 10) In sede di svolgimento del servizio ERSU S.p.A. si riserva di verificare l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza indicate.

Titolo IV

DIVIETI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 19

(Cessione e subappalto)

- 1) È vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto compreso), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dall'Amministrazione aggiudicatrice, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione aggiudicatrice.
- 2) Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 20

(Risoluzione del contratto)

- 1) L'appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 del C.C., nei casi sotto elencati:
 - a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio dell'Amministrazione aggiudicatrice, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;

- b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;
 - c) per sospensione del servizio, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - d) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente allo svolgimento del servizio appaltato;
 - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
 - f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte dell'azienda;
 - g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
 - h) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% (dieci per cento) del canone annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
 - i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo Capitolato entro 15 (quindici) giorni naturali dalla data della richiesta;
 - j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - k) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'Amministrazione aggiudicatrice agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.
- 2) Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art. 1456 del C.C. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena l'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.
- 3) Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.
- 4) Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del C.C., cosicché l'Amministrazione aggiudicatrice dovrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine

senza che l'appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

Titolo V

CLAUSOLE FINALI

Art. 21

(Obblighi trattamento dei dati)

- 1) ERSU S.p.A. tratta i dati personali ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nei termini definiti dall'informativa relativa al trattamento dei dati personali.
- 2) Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - ai soggetti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso.
- 3) Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 22

(Obblighi di riservatezza)

- 1) L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante il periodo di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Si precisa che tali vincoli di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia

del rapporto contrattuale. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

- L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.
- L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente.
- Fermo restando quanto previsto all'art. 28 "Trattamento dei dati personali", l'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 23

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 rubricato *Tracciabilità dei flussi finanziari* della l. 136/2010 rubricata *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ERSU S.p.A. ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 2) L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 3) All'appaltatore è noto ed accetta e comunica con la presentazione dell'offerta, senza alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 9 *bis*, della l. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.

- 4) L'appaltatore comunica inoltre che in caso di subappalto, l'appaltatore è obbligato a tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell'art. 3, c. 9, della citata l. 136/2010.

Art. 24

(Segreti tecnici e commerciali)

- 1) Spetta al concorrente indicare nell'Offerta Tecnica il possesso di segreti tecnici o commerciali e le relative fonti proprietarie ovvero di tutela della proprietà industriale, e quindi quali esatte parti dei documenti da essi forniti in sede di procedura competitiva dovranno ritenersi ricomprese in tale segreto/i ai sensi dell'art. 35 rubricato "Accesso agli atti e riservatezza" D.Lgs. 36/2023. In assenza di specificazioni circa i segreti tecnici e commerciali da parte del concorrente l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere ad ulteriori richieste sull'argomento.

Art. 25

(Clausola Etica)

- 1) L'appaltatore dichiara di:
- essere a conoscenza della normativa di cui alla Legge 190/2012, del D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per il Gruppo RetiAmbiente, del Codice etico, del Piano anticorruzione e della Politica per la prevenzione della corruzione adottata ai sensi della norma ISO 37001 approvati dal Gruppo RetiAmbiente (reperibili sul sito internet di ciascuna Società del Gruppo nella sezione "Società trasparente");
 - di impegnarsi al rispetto dei principi etici di comportamento contenuti nei documenti sopra citati e ad astenersi, nell'espletamento delle proprie attività, da qualsivoglia comportamento atto a configurare un'ipotesi di reato nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/01 e alla Legge 190/2012;
 - non essere mai stati rinviati a giudizio e/o condannati per i reati contemplati nel D.lgs. 231/2001;

- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili e di assicurare per i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).
- 2) L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Gruppo RetiAmbiente a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Gruppo RetiAmbiente potrà, inoltre, agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Art. 26

(Spese contrattuali)

- 1) Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 27

(Controversie)

- 1) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente il Tribunale di Lucca.

Pietrasanta, 26/03/2024

Il RUP

(Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti)